

**Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 in ordine all'applicazione dell'art. 12, co. IV del D.Lgs 387/2003 così come modificato dall'art. 47, comma III, lett. C) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41.**

La Scrivente Amministrazione, nell'ambito della funzione di indirizzo e di coordinamento attribuita a Codesto Spettabile Ministero, formula con la presente istanza di interpello, ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, circa i profili di applicabilità dell'art. 12, co. IV del D.Lgs. 387/2003 così come modificato dall'art. 47, comma III, lett. C) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41.

In relazione al quesito in oggetto, si evidenzia come, allo stato, il comma in esame riporti la seguente formulazione: "[...] 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. **Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, **il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti.** Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA".**

L'analisi del novellato art. 12, co. IV del D.Lgs 387/2003 suggerisce che laddove la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili presuppongano il rilascio di un provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di un provvedimento di VIA di competenza regionale, le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III del D.Lgs. 152/06 debbano essere esperite quali subprocedimenti del procedimento di autorizzazione unica previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Quanto poc'anzi rilevato, tuttavia, suscita un quesito applicativo in ordine al quale è necessario addivenire ad un indirizzo dirimente. In particolare, ci si interroga se, nell'ipotesi in cui il progetto debba esperire la procedura di VIA, detta procedura debba essere condotta secondo le cadenze procedurali previste dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e rientrare, come peraltro previsto dall'art. 7-bis, comma VII, dello stesso Codice dell'ambiente, nel Provvedimento autorizzativo unico regionale addivenendo, in tal senso, ad un'inversione del carattere endoprocedimentale della VIA e dell'autorizzazione unica o se, diversamente, debba essere esperito l'iter di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/06. Al fine di una più puntuale contestualizzazione della questione *de qua*, valga rammentare, inoltre, come la Camera dei Deputati abbia recentemente elaborato il dossier n. 47 dd. 27 giugno 2023 relativo alla normativa statale per la realizzazione di impianti da fonti elettriche rinnovabili ove il Provvedimento autorizzativo unico regionale viene identificato quale provvedimento da utilizzarsi nel caso in cui debba essere esperita la procedura di VIA.

In ragione di quanto sinora esposto, è precipuo interesse della Scrivente Amministrazione Regionale acquisire un parere interpretativo al fine di addivenire ad un orientamento nelle determinazioni da assumere nell'ambito dei procedimenti di propria competenza.

Distinti saluti

Il Presidente  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
dott. Massimiliano Fedriga